

SOMMARIO

Titolo I – Norme generali.....	2
Articolo 1 – Scopi e contenuti del Regolamento.....	2
Articolo 2 – Modalità di esecuzione delle acquisizioni in economia.....	2
Titolo II – Acquisizioni in economia.....	2
Articolo 3 – Limiti di applicazione.....	2
Articolo 4 – Affidamento diretto.....	3
Articolo 5 – Tipologia di lavori, forniture e servizi eseguibili in economia.....	3
Articolo 6 – Responsabile Unico del Procedimento.....	5
Articolo 7 – Formazione del contratto.....	6
Titolo III – Disposizioni varie e finali.....	6
Articolo 8 – Tutela dei dati personali.....	6
Articolo 9 – Norma di rinvio.....	6
Articolo 10 – Entrata in vigore.....	6

Titolo I – Norme generali

Articolo 1 – Scopi e contenuti del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi, in attuazione di quanto previsto dall'art. 125 del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (*Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*) e dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, di conversione del decreto legge 13 maggio 2011 n. 70 (*Decreto sviluppo*).
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare lo sviluppo di processi di affidamento in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di uguaglianza, logicità, efficacia, efficienza, trasparenza, rotazione, parità di trattamento ed economicità dell'azione amministrativa.
3. L'acquisizione in economia può essere effettuata esclusivamente nei casi in cui non sia vigente alcuna convenzione quadro stipulata ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e successive modificazioni o ove le convenzioni siano esaurite o i prezzi delle convenzioni siano adottati come base al ribasso.
4. Il ricorso al sistema di effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia lavori, forniture e servizi è ammesso nei limiti delle risorse assegnate ai Responsabili di Area, in sede di Piano Esecutivo di Gestione e/o Piano degli Obiettivi, ovvero di volta in volta assegnati con apposita deliberazione della Giunta Comunale, e conseguentemente disposte con specifiche determinazioni dei responsabili medesimi (determinazioni a contrattare di cui all'art. 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e all'art. 11 del Codice dei Contratti).
Per quanto di competenza, i Responsabili di Area provvedono pertanto, nell'ambito delle proprie attribuzioni gestionali, all'attuazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Articolo 2 – Modalità di esecuzione delle acquisizioni in economia

1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori possono essere effettuate:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) a cottimo fiduciario.
2. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri – o appositamente acquistati o noleggiati – e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del Responsabile dell'Area.
3. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.
4. L'affidamento diretto è una modalità di acquisizione in economia che rientra nella fattispecie del cottimo fiduciario.

Titolo II – Acquisizioni in economia

Articolo 3 – Limiti di applicazione

1. Il ricorso all'esecuzione in economia per lavori, servizi e forniture è ammesso in relazione all'oggetto delle singole voci di spesa individuate nel presente Regolamento e ai limiti di importo stabiliti nel decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni.
Tali soglie vengono adeguate in relazione alle eventuali modifiche apportate allo stesso.
2. Gli importi di cui al Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture si intendono I.V.A. esclusa.

3. E' vietato frazionare artificiosamente qualsiasi lavoro, fornitura o servizio avente carattere unitario, in una pluralità di lavoro, forniture o servizi.
4. L'affidatario di lavori, servizi e forniture deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti per prestazioni di pari importo affidate con procedure ordinarie di scelta del contraente.
5. Le procedure in economia effettuate ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del presente Regolamento sono poste in correlazione con altre procedure d'acquisto, con esplicita attestazione nelle relative determinazioni delle motivazioni che hanno indotto all'utilizzo delle procedure semplificate.

La mancata motivazione costituisce pertanto una ingiustificata sottrazione di questi affidamenti alle ordinarie procedure previste per le stazioni appaltanti.

Articolo 4 – Affidamento diretto

1. Il ricorso all'affidamento diretto di lavori e servizi è ammesso in relazione all'oggetto delle singole voci di spesa individuate nel presente Regolamento e ai limiti di importo stabiliti nel decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il ricorso all'affidamento diretto di forniture è ammesso in relazione all'oggetto delle singole voci di spesa individuate nel presente Regolamento e ai limiti di importo quantificati in euro 6.000,00 I.V.A. esclusa. Oltre tale soglia, e sino ai limiti di importo stabiliti nel decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, si rende necessario l'acquisizione di almeno tre preventivi.

Articolo 5 – Tipologia di lavori, forniture e servizi eseguibili in economia

1. Possono essere acquistati in economia i seguenti lavori:
 - 1) manutenzione e adattamento di immobili, edifici e locali – nonché dei relativi impianti (elettrici, idrici, sanitari, termici, di trattamento dell'aria, di telecomunicazioni e di reti informatiche), infissi e manufatti – a qualunque titolo adibiti ad uso comunale, ad uso scolastico e di quelli il cui onere di manutenzione è a carico del Comune;
 - 2) manutenzione e adattamento degli impianti (elettrici, idrici, sanitari, termici, di reti informatiche, di telecomunicazioni e di trattamento dell'aria) e dei manufatti, utilizzati negli edifici ad uso o di proprietà o demanialità comunale, ad uso scolastico e di quelli il cui onere di manutenzione è a carico del Comune;
 - 3) manutenzione, adattamento e spurgo riguardanti la rete fognaria, di acquedotto, delle centrali di trattamento e/o di sollevamento delle acque e del depuratore comunale, di gas-metano e di illuminazione pubblica;
 - 4) manutenzione e adattamento dei beni demaniali e degli immobili di proprietà comunale e delle loro pertinenze;
 - 5) manutenzione e adattamento dei cimiteri, di giardini, viali, passeggi, monumenti e piazze pubbliche, delle piste e vie ciclabili comunali, e degli impianti e complessi sportivi comunali nonché delle strade comunali e loro pertinenze e del verde pubblico ed in generale degli spazi ed delle aree pubbliche o ad uso pubblico e relative pertinenze;
 - 6) lavori per la realizzazione ed il completamento di opere, immobili e impianti di cui ai punti che precedono;
 - 7) prime opere per la difesa delle inondazioni e per lo scolo delle acque di territori inondati, ove le stesse non rivestano il carattere dell'urgenza di cui all'art. 41 comma 1 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827;
 - 8) puntellamenti, concatenamenti e demolizioni di fabbricati o manufatti pericolanti, con lo sgombero di relativi materiali e lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle norme di leggi, di regolamenti, di atti amministrativi nonché alle ordinanze del Sindaco e di quelle emesse dai funzionari responsabili, ai sensi di legge, ove gli stessi non ottemperino nei termini loro assegnati;
 - 9) lavori di completamento, di riparazione in dipendenza di deficienze o di danni

constatati in sede di collaudo.

- 10) lavori di manutenzione e riparazione dei beni immobili, mobili diversi da quelli indicati ai precedenti punti, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
- 11) tutti i lavori indicati nell'allegato I del Codice.
2. Possono essere acquistati in economia i beni (forniture) ed i servizi di seguito indicati:
 - 1) locazione per breve tempo di immobili con le attrezzature per il funzionamento, eventualmente già installato, per l'espletamento di corsi e concorsi indetti dall'Amministrazione Comunale e per l'attività di convegni, congressi, conferenze, riunioni e mostre ed altre manifestazioni istituzionali, quando non siano disponibili locali comunali sufficienti od idonei;
 - 2) fornitura di beni e servizi, quando non sia stabilito che debbono essere eseguiti in danno all'appaltatore, nei casi di risoluzione del contratto o per assicurarne l'esecuzione nel tempo previsto;
 - 3) spese relative all'organizzazione ed alla partecipazione a convegni, conferenze, congressi, riunioni, mostre, attività culturali ed altre manifestazioni;
 - 4) acquisto di libri, riviste, giornali, pubblicazioni, abbonamenti di qualsivoglia natura (cartacea o informatizzata), nonché spese di rilegature in genere;
 - 5) spese di traduzione ed interpretariato nei casi in cui non possa provvedersi con personale proprio;
 - 6) lavori di fotografia, stampa, litografia, tipografia, eliografia, qualora le ragioni di urgenza lo richiedano e sia impossibile provvedervi direttamente;
 - 7) spese postali, telefoniche e telegrafiche; spese per valori bollati;
 - 8) acquisti di medaglie, targhe ricordo, coppe, fasce tricolori, bandiere ed oggetti per premi; spese inerenti a solennità, feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie;
 - 9) spese per servizi di spedizioni, imballaggio e magazzinaggio;
 - 10) acquisto di mobilio e beni d'arredo per gli uffici e gli edifici comunali;
 - 11) acquisto materiale di cancelleria per il funzionamento degli uffici e servizi comunali;
 - 12) acquisto materiale e attrezzatura didattica;
 - 13) acquisto e noleggio di macchine da riproduzione grafica, materiale per centro elettronico, da microfilmatura e di apparecchi foto-riproduttori;
 - 14) acquisto di attrezzature per gli uffici e le strutture comunali, nonché materiale di consumo per il funzionamento delle stesse e relativa spesa per la loro riparazione e manutenzione;
 - 15) acquisto, manutenzione e noleggio di mezzi, attrezzi, automezzi e motomezzi di proprietà comunale. Acquisto di materiale di ricambio ed accessori;
 - 16) pagamento delle tasse di immatricolazione e di circolazione;
 - 17) spese per accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio;
 - 18) acquisto, noleggio, installazione, assistenza, manutenzione di impianti telefonici, attrezzatura di amplificazione e diffusione sonora, sistema informatico, singoli personal computer, adattamento e aggiornamento programmi e relativi corsi di istruzione per il personale, abbonamenti software applicativi, servizi di elaborazione dati;
 - 19) spese per i concorsi indetti dall'Amministrazione;
 - 20) premi di assicurazione;
 - 21) servizio di trasporto delle persone per attività promosse dall'Amministrazione Comunale ovvero da Enti, Istituzioni o Associazioni operanti a favore della collettività sul territorio comunale;
 - 22) acquisto, manutenzioni e riparazioni di attrezzature antincendio;
 - 23) provviste di combustibili per il riscaldamento degli uffici e delle scuole comunali e relativa assistenza alle centrali termiche; acquisto di carburante e lubrificante per automezzi comunali;
 - 24) servizi e provviste per lavori di pulizia, derattizzazione, disinfezione;
 - 25) forniture indispensabili per assicurare la continuità dei servizi di istituto la cui interruzione comporti danno all'Amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;

- 26) forniture o servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti, o le licitazioni, o le trattative e non possa essere differita l'esecuzione;
 - 27) spese per traslochi e facchinaggio degli uffici e strutture comunali nonché per noli di carico e scarico dei materiali;
 - 28) spese per onoranze funebri;
 - 29) spese per vestiario di dipendenti;
 - 30) fornitura di materiale, attrezzature ed oggetti necessari per l'esecuzione di servizi in amministrazione diretta;
 - 31) acquisto di materiali e contenitori rifiuti solidi urbani, raccolta differenziata e arredo urbano;
 - 32) spese per trasporto e smaltimento fanghi;
 - 33) spese per trasporto e acquisto di materiali per manutenzione strade, verde pubblico, rete acquedotto, rete metanodotto, fognatura, pubblica illuminazione;
 - 34) spese minute non previste nelle precedenti lettere, sino all'importo di euro 5.000,00 (cinquemila), al netto degli oneri fiscali.
 - 35) manutenzione ordinaria di immobili, strutture, impianti comunali o adibiti ad uso comunale o i cui oneri di manutenzione siano a carico dell'Ente ed acquisto del relativo materiale;
 - 36) servizi legali, di rappresentanza/patrocinio legale, di gestione previdenziale, notarili, catastali, frazionamento, verifiche ipotecarie, rilievi, servizi attinenti la gestione delle procedure relative alla verbalizzazione e notifica delle violazioni al Codice della Strada, consulenze tecniche in relazione agli adempimenti obbligatori per legge e in base a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;
 - 37) servizi di natura intellettuale;
 - 38) servizio di riscossione delle entrate comunali;
 - 39) servizi sanitari e sociali, compresi i servizi di assistenza a domicilio, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione e protezione, servizi per cure palliative;
 - 40) servizi di ristorazione, compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto per la gestione ed il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi, o di altri servizi istituzionali, o in occasione di convegni, incontri di studio, manifestazioni;
 - 41) spese per servizi contenuti negli allegati II A) e II B) al Codice degli Contratti.
3. Il ricorso alle procedure in economia, per quanto attiene alle forniture e servizi, è altresì consentito nelle ipotesi previste dall'art. 125 comma 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni.
 4. L'Amministrazione ha la facoltà di procedere in economia – in casi particolari – anche per lavori, forniture e servizi non espressamente contemplati nel precedente elenco, purché se ne dimostri e se ne motivi adeguatamente la convenienza e se ne disponga l'esecuzione con le modalità di cui al presente Regolamento.
 5. Le procedure di acquisizione in economia di lavori, beni e servizi non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dagli artt. 122 e 124 del Codice per gli altri appalti di lavori, forniture e servizi sottosoglia.
 6. I soggetti da consultare, nel rispetto delle soglie e dei principi di cui all'art. 125 commi 8 e 11 del Codice, sono individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi aperti di operatori economici, di cui ai successivi articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

Articolo 6 – Responsabile Unico del Procedimento

1. Nelle procedure relative all'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia, sovrintende, nel limite delle competenze attribuitegli, il Responsabile Unico del Procedimento, nominato ai sensi dell'art. 10 del Codice.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato, per ogni singolo intervento, con provvedimento del Dirigente dell'Area di competenza.

3. In assenza di formale provvedimento di individuazione le competenze del Responsabile del procedimento rimangono in capo a ciascun Responsabili di Area.

Articolo 7 – Formazione del contratto

1. Le soglie relative alla disciplina riguardante la stipula dei contratti sono le seguenti:
 - obbligo di scrittura privata non registrata dall'importo di cui al D.M Ministero delle Finanze 6 maggio 1994 sino al limite previsto dalla normativa per l'affidamento diretto;
 - oltre la soglia di cui al punto che precede si procederà mediante atto pubblico (rogito o scrittura privata autenticata).

Titolo III – Disposizioni varie e finali

Articolo 8 – Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (*Codice in materia dei dati personali*).

Articolo 9 – Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento valgono le disposizioni contenute nell'art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, nel D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e nella legge 12 luglio 2011 n. 106, di conversione del decreto legge 13 maggio 2011 n. 70.

Articolo 10 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore una volta divenuta esecutiva la deliberazione del Consiglio Comunale che l'ha approvato.
2. Dall'entrata in vigore sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari già adottate dall'Ente con precedenti deliberazioni.